



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
**UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE**  
**Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale**

Oggetto: D.M. 1° dicembre 2010, n. 269. Attività di telesorveglianza e portierato.

Spett.le  
ASSIV – Associazione Italiana Vigilanza  
Via Sistina, 23  
00187 R O M A

Con la nota n. 120/2012 Sez.II/2-g del 25 luglio u.s., codesta Associazione ha chiesto a questo Dipartimento di chiarire, ancor più incisivamente, alcuni aspetti riguardanti l'applicazione del D.M. in oggetto indicato, con particolare riferimento alle rilevanti questioni inerenti le attività di telesorveglianza e portierato - reception.

Al riguardo, per quel che concerne l'attività di telesorveglianza, come, del resto, correttamente osservato da codesta Associazione, non si può che ribadire quanto previsto dal D.M. 269/10 che, all'art. 3, chiarisce che tale attività si esplica nel gestire a distanza segnali di allarme relativi a beni mobili o immobili allo scopo di promuovere l'intervento delle guardie giurate.

Da ciò, evidentemente, consegue che alle apparecchiature che gestiscono i segnali di allarme devono essere destinate esclusivamente guardie giurate in quanto, come osservato dal Consiglio di Stato sin dal 1976 (cfr. parere nr.1362 del 16.1.76), l'attività posta in essere assume le caratteristiche tipiche della vigilanza privata e, quindi, conseguentemente, necessita della relativa autorizzazione e gli operatori devono essere in possesso del decreto di guardia particolare giurata.

Per quel che concerne, poi, l'attività di portierato-reception, come chiarito con il Vademecum operativo allegato alla circolare n. 557/PAS/4935.10089.D(1)REG del 24 marzo 2011, la questione viene affrontata all'Allegato D del D.M. 269/10 al punto 3.B.1, dove viene precisata la differenza tra i servizi di portierato e quelli di vigilanza privata. In particolare, si è chiarito che già a partire dal contratto stipulato deve emergere che i compiti affidati ai portieri consistono esclusivamente in quella mera vigilanza passiva e "...ordinata utilizzazione dell'immobile da parte dei fruitori..." che anche la giurisprudenza ritiene tipica dell'attività di portierato (vds *Cassazione Penale – Sez.I, sentenza nr.14258 del 12 aprile 2006*; *Consiglio di Stato – Sez. VI- sentenza nr.654/06, 14 febbraio 2007*; *TAR della Lombardia – Sez.III – sentenza nr.1674/2010 del 25.5.2010*).

Non a caso, infatti, la norma prevede che in orario notturno e, comunque, al di fuori dell'orario di apertura al pubblico – quindi quando viene meno la necessità di fruizione dell'immobile - la vigilanza è affidata alle guardie giurate.




*Ministero dell'Interno*  
**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
**UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE**  
**Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale**

Non è, ovviamente, preclusa al cliente la possibilità di avvalersi di società che offrono servizi che la giurisprudenza sopracitata ritiene tipici del portierato, ma, laddove l'attività di custodia preveda compiti di vigilanza attiva, che possono anche comportare l'uso delle armi, la prevenzione e l'immediata repressione dei reati in concorso con le forze dell'ordine, tali compiti non possono che essere esplicati dalla guardia giurata.

Da ciò consegue che l'esercizio delle attività in parola in difetto di autorizzazione viene punito ai sensi dell'art. 140 T.U.L.P.S., norma di rilevanza penale; è evidente che anche a tale reato sia applicabile, quando ne ricorrono le circostanze previste dal codice penale, la fattispecie del concorso di persone nel reato, ai sensi dell'art. 110 c.p..

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(Mureddu)

 /fs/polam//10089.D(1)REG